

All. A)

Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO.

Provincia di RIMINI.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F.

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	6	Rinvio dinamico.
2	Determinazione dell'aliquota.	7	Tutela dei dati personali.
3	Esenzione.	8	Rinvio ad altre disposizioni.
4	Disciplina della riscossione.	9	Entrata in vigore del regolamento.
5	Pubblicità del regolamento e degli atti.		

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e sostituisce integralmente il regolamento adottato con Del. CC. n. 68 del 21/12/2018.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di San Giovanni in Marignano, con decorrenza 1° gennaio 2020, determina le seguenti aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche:

SCAGLIONE DI REDDITO IMPONIBILE (EURO)	ALIQUOTA (%)
Da 0 a 15.000,00	0,76
Da 15.001,00 a 28.000,00	0,77
Da 28.001,00 a 55.000,00	0,78
Da 55.001,00 a 75.000,00	0,79
Oltre 75.000,00	0,80

Art. 3
Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, e dell'art. 1 co. 11 del D.L. n. 138/2011, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile fino ad euro 10.000,00.

Art. 4
Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni avviene secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. A norma dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini previsti dal medesimo articolo (comma 15). Il Regolamento è altresì pubblicato sul sito web dell'ente.

Art. 6
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020.